

# **COMUNE DI CONDOVE**

## **(Provincia di Torino)**



### **REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI DEL COMUNE DI CONDOVE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 14.12.2015**

## **Articolo 1 - Istituzione del Registro delle Unioni Civili**

1. Il Comune di Condove, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, ne promuove il pubblico rispetto, la tutela dei diritti e ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed uguaglianza.
2. E' istituito il Registro delle Unioni Civili presso il Comune di Condove. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

## **Articolo 2 - Attività di sostegno delle unioni civili**

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione nel Registro Comunale ai sensi degli articoli successivi.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie iscritte nel predetto Registro l'accesso ai procedimenti per il riconoscimento di benefici e/o opportunità amministrative di competenza dei diversi rami dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale.

## **Articolo 3 - Ambito di applicazione**

1. La disciplina comunale delle Unioni Civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa; essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

## **Articolo 4 - Iscrizione nel registro**

Possono chiedere di essere iscritte nel registro delle Unioni Civili:

- 1) due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela), ma da vincoli affettivi, residenti e coabitanti nel Comune di Condove.
- 2) due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, coabitanti per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale, residenti nel Comune di Condove.

Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati, previa autocertificazione, da parte degli stessi, del possesso dei requisiti.

L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione sui registri di stato civile della sentenza esecutiva che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Viene individuato, quale Ufficio competente per la tenuta del Registro delle Unioni Civili, l'Ufficio Demografico nell'ambito dell'Area Amministrativa.

### **Articolo 5 - Cancellazione dal Registro**

1. La cancellazione dal Registro avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, per cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Condove.

L'Unione civile cessa anche con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza abbia attribuito all'Unione Civile, dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continuano a godere i conviventi superstiti.

### **Articolo 6 - Rilascio di attestato di unione civile**

Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio Comunale competente rilascia attestato di iscrizione nel registro delle unioni civili.

### **Articolo 7 - Norma transitoria**

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento gli uffici competenti verificano la necessità di apportare modifiche ai vigenti regolamenti comunali, da sottoporre al C.C. relativi alle materie socio-assistenziale, alloggiativi, contributiva, procedimentale ed in generale di competenza del Comune, al fine di integrarli e adeguarli al registro Unioni Civili garantendo parità di trattamento alle coppie iscritte al predetto regolamento.